



COMUNE DI GRAMMICHELE


PROVINCIA DI CATANIA



**COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

REGOLAMENTO COMUNALE

(LL. RR. 01.03.1995, n. 18 e 08.01.1996, n. 2)



COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

1. - DEFINIZIONI

L'attività e l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale è regolato dal presente regolamento comunale in applicazione delle leggi regionali 1° marzo 1995, n. 18 e 8 gennaio 1996, n. 2.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o su aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata o destinabile ad uso pubblico.

A norma delle leggi sopracitate, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'operatore interessato.

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.


Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche.

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio in sede pubblica.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

Sono parimenti assimilati a commercio su aree pubbliche i mercati, le fiere locali che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di ampia durata.

Per fiera locale o mercato locale o fiera o mercato si intende l'afflusso anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per fiera mercato o sagra si intendono le fiere o i mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Per numero di presenze in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per vendita a domicilio si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande.

Per settore merceologico si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto).

Per specializzazioni merceologiche si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi della legge 426/71, o categorie di prodotti.

2. - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione nel registro di cui alla legge 426/71, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art. 9 di tale legge. Per coloro che sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente punto 1, lettera a, ha efficacia solo nel territorio del Comune di Grammichele ed è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente punto 1, lettera b, ha efficacia solo nei territori del Comune di Grammichele ed è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale.


L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente punto 1, lett. c, è rilasciata dal Sindaco per i residenti nel territorio comunale di Grammichele, sentita sempre la Commissione Comunale. Per l'esercizio in comuni diversi l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitari o per altri motivi di pubblico interesse. Per i residenti fuori dal territorio della Regione Siciliana l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore Regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al precedente punto 1, lettera c, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11.06.1971, n. 426.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi.

Se il richiedente è iscritto nel registro della somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

3. - DECADENZA E REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal Registro.

4. - CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL DINIEGO DELL' AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui al punto 1, comma 3, lettera "a" e "b", è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile; per la lettera "c" è sempre rilasciata.

Fermo restando quanto disposto nel precedente comma l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili posteggi.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera o mercato.

Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni stagionali, previo parere della Commissione Comunale, in presenza di mercato stagionale regolarmente istituito.

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

5. - PROCEDURE DI RILASCIO E DI REVOCA

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa all'autocertificazione.

Il richiedente l'autorizzazione dà prova di essere iscritto nel registro indicando la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per l'attività di vendita al dettaglio, la data e il numero di iscrizione, nonché le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.


Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, nel caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Il procedimento per il rilascio e la revoca è definito nel termine massimo di 90 giorni.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce alle attività di tipo itinerante o alle situazioni di cui al precedente punto 4, commi 1 e 2.

Il Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti dalla legge non appena si siano prodotte le cause che la motivano.

6. - COMMISSIONE COMUNALE

Presso il Comune è costituita la Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal Sindaco, dura quattro anni, ed è così composta:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato permanente, con funzioni di Presidente;
- 2) dal Capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità o dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- 3) dal Capo dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;
- 4) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale designate dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- 5) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- 6) da un esperto di problemi della distribuzione.

Il funzionamento della Commissione per quanto non previsto nel presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa in data 14.12.1995 verbale n.60.

La Commissione esprime i pareri di legge previsti entro il termine perentorio di 60 giorni dal momento della trasmissione; trascorso tale periodo il parere si intende reso positivamente.

Relativamente ai pareri della Commissione previsti dai commi 2, 3 e 4 del punto 2 del presente regolamento, questi si intendono favorevolmente resi decorsi 30 giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo.

7.- CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco.

Il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, determina l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



L'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi, ove autorizzati anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

Nei mercati già istituiti sono mantenuti i posteggi esistenti alla data dell'8 gennaio 1996.

Nel Comune di Grammichele alla data di cui al precedente comma risultava già istituito il mercato settimanale del venerdì ubicato in Via Federico II di Svevia ed adiacenze, composto da n.164 posteggi.

Esso viene riconfermato e il numero dei posteggi esistenti, cioè 164, rappresenta il massimo dei posteggi concedibili.

Allo stato attuale tutti i posteggi risultano occupati.

Per motivi di carattere tradizionale viene, inoltre, confermato lo svolgimento delle seguenti fiere, fiere-mercato o sagre:

Carnevale, San Giuseppe, Madonna Del Piano, San Michele, Immacolata, Sant'Arcangelo.

Per queste ultime non vengono determinate le aree in quanto caratterizzate dalla temporaneità della destinazione in occasione appunto di festività locali e circostanze analoghe e perchè non individuate nello strumento urbanistico.

Alla individuazione delle aree provvederà di volta in volta il Sindaco il quale, al momento della realizzazione delle manifestazioni, rilasciando l'autorizzazione temporanea, indicherà sull'autorizzazione il posteggio concesso.

Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni in forma itinerante.

L'esercizio del commercio su area pubblica negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposte.

Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate, la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

8.- ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DI LUOGO E DATA DI MERCATI O FIERE LOCALI

Il Consiglio Comunale delibera, sentita la Commissione Comunale, l'istituzione, il funzionamento o la soppressione degli stessi mercati o fiere locali e, sentita la Commissione di Mercato, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi.


Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento.

La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricade in giornata festiva.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



9.- COMMISSIONE DI MERCATO

Presso ciascun mercato è istituita una Commissione composta da quattro membri eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.

Ciascun operatore può votare solo per un nominativo.

Con ordinanza del Sindaco protempore saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento della Commissione di Mercato e, in particolare per:

- a) la formazione a carico dell'ufficio amministrativo competente degli elenchi degli elettori;
- b) l'istituzione della commissione elettorale;
- c) la costituzione del seggio con la nomina del presidente, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti fra gli operatori del mercato;
- d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività, va fatta al di fuori delle ore di mercato;
- e) la formazione delle liste, e la predisposizione delle schede;
- f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- g) la proclamazione degli eletti;
- h) la convocazione dell'organo;

Le votazioni si svolgono in un unico giorno subito dopo la chiusura del mercato.

I componenti della Commissione di Mercato eletti sono nominati con determinazione del Sindaco viste le risultanze delle elezioni.

Per la sostituzione dei membri della Commissione di Mercato venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti della lista.

In caso di esaurimento della lista si procede ad elezioni suppletive.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Il Sindaco dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

Della commissione di mercato fa parte, altresì, un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le modalità indicate al comma 1 e seguenti del presente punto.

Alla commissione di mercato spettano compiti di vigilanza e di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi. Inoltre essa dovrà essere sentita nei seguenti casi:


- Spostamento di luogo e di data di svolgimento di mercati o fiere locali;
- In caso di revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.8, comma 11, L.R. n.18/95.

Le funzioni di Segretario della commissione di mercato sono esercitate dal Capo-settore della P.M. o, per sua delega, da altro Funzionario in servizio presso lo stesso settore.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



Il Segretario della commissione di mercato redige i verbali della commissione stessa il cui funzionamento è analogo a quello della commissione comunale di cui all'art. 7 L.R. 18/95.

10. - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Sono a carico del Comune le spese di funzionamento delle commissioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 TER della legge 1 marzo 1995 n. 18.

11. - LIMITAZIONI E DIVIETI

Non possono essere stabiliti limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche.

Sono motivi di limitazioni quelli di pubblico interesse, quelli relativi alla tutela di tradizioni locali e quelli relativi a particolari caratteristiche assunte da aree del territorio comunale fatte oggetto di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi in materia di arredo urbano e di pedonalizzazione.

L'esercizio del commercio viene consentito su tutto il territorio comunale, ma per motivi di viabilità e di pubblico interesse, esso viene vietato nelle seguenti strade e piazze:

Piazza Carlo Maria Carafa, Corso Vittorio Emanuele, Corso Cavour, Corso Roma, Piazza Dante, compresa l'area adiacente alla bambinopoli, Piazza Marconi, Largo Occhiolà, Piazza Meli, Piazza XX Settembre e, infine, Via Vittorio Veneto sez. 1°, 2°, 4°, e 6° (quest'ultima sezione limitatamente al tratto compreso tra il C.so Vitt. Emanuele e la Via D. Tempio), e come espressamente indicato nell'allegata pianta planimetrica.

Il titolare dell'autorizzazione in forma itinerante e l'agricoltore di cui all'art. 7, comma 6, della legge 112/91 che eserciti la vendita dei propri prodotti, ai sensi della legge 09.02.1963 n. 59, e successive integrazioni non possono sostare nello stesso punto per più di due ore.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Le soste degli esercenti in forma itinerante dovranno essere fatte solo in punti susseguenti che distino fra loro almeno 400 metri.

E' vietata la sosta nel raggio di 8 mt. dal ciglio degli incroci con le aree in cui non è consentito l'esercizio del commercio.

E' vietato l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di ogni tipo.

12. - AUTORIZZAZIONE AI SOGGETTI NON ITALIANI


Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

Il primo comma si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle " disposizioni sulla legge in generale " del codice civile. Dalla sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito dalla legge 28.02.1990 n. 39, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31.12.1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4, comma 5, di



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



detto decreto o che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.

13. - DIMENSIONAMENTO DELLE AREE ATTEZZATE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Ai fini del dimensionamento e della eventuale realizzazione di aree attrezzate da destinare per il commercio su area pubblica, da dare in concessione per un periodo pluriennale per essere utilizzata solo in uno o più giorni della settimana, il presente regolamento individua i seguenti parametri, che dovranno essere presi come base per l'individuazione nello strumento urbanistico in uso e/o in fase di redazione, delle aree da sottoporre a vincolo.


A) Unità di riferimento = posteggio: mt. 8.00 x mt. 4.00 =		mq. 32.00
B) Aree pedonali e di servizio per ogni posteggio:	mq. 63.68	
C) Superficie da destinare ad uffici e servizi comuni, per ogni posteggio:	mq. 3.93	
D) Superficie da destinare a parcheggio per ogni posteggio:	mq. 21.20	
E) Superficie da destinare a verde per ogni posteggio:	mq. 12.60	
Totale	mq. 101.41	mq. 101.41
Superficie complessiva per posteggio		mq. 133.41

F) numero dei posteggi nel mercato settimanale		presenze annue
Ambulanti autorizzati n. 147		7.644
Produttori n. 17		884
TOTALE n. 164		8.675
Superficie complessiva dell'area attrezzata a mercato		mq. 21.879



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



14.- AREE DESTINATE A FIERE, FIERE-MERCATO O SAGRE

Anche per l'eventuale individuazione di aree attrezzate da destinare allo svolgimento di fiere, fiere-mercato e sagre si utilizzeranno i parametri di dimensionamento di cui all'art. 13.

Le aree destinate allo svolgimento delle fiere locali o mercati, fiere-mercato o sagre sono riservate ai titolari delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità dell'area destinata a tale scopo dal Comune.

La concessione del posteggio nelle suddette aree non ha una durata decennale, ma limitata ai giorni della fiera o mercato. Essa non può essere disposta sulla base di criteri che discriminino i soggetti non italiani o aventi la residenza o la sede in altri Comuni.

Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree suddette i titolari delle autorizzazioni che si trovano nella condizione di "itinerante" e fra questi, come fra tutti gli altri, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi.

La graduatoria è affissa nell'Albo Comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera e del mercato.

Nelle fiere o mercati di cui all'art. 2, comma 7 della legge il titolo di priorità suddetto può essere fatto valere dai titolari in condizione itinerante solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19.05.1976 n. 398, ferma restando comunque l'assegnazione dei posteggi secondo il criterio del numero più alto di presenze.

Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione di suolo pubblico.

Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero delle presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività.

La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al R.D. 20.09.1934 n. 2011.

La domanda di autorizzazione per le fiere, sagre e manifestazioni, è presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse ed il Sindaco rilascia l'autorizzazione almeno 30 giorni prima dello svolgimento.

CAPO II

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI


15. - COMPOSIZIONE MERCATO

Nel Comune di Grammichele risulta già istituito, con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.03.1985, il mercato settimanale ubicato in via F. II di Svevia ed adiacenze.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



Con il presente Regolamento ne viene riconfermata l'istituzione, la localizzazione, l'ampiezza complessiva.

Esso è strutturato come risulta dalla allegata pianta planimetrica e si compone di n. 164 posteggi così suddivisi:

a) SETTORE ALIMENTARE - complessivi n. 40 posti - totale mq. 1.076 di cui:

N° 3	posti	mq. 16	x	complessivi	mq. 48
N° 1	"	mq. 20	x	"	mq. 20
N° 15	"	mq. 24	x	"	mq. 360
N° 7	"	mq. 28	x	"	mq. 196
N° 13	"	mq. 32	x	"	mq. 416
N° 1	"	mq. 36	x	"	mq. 36

b) SETTORE NON ALIMENTARE - complessivi 107 posti - totale mq. 3.148 di cui:

N° 1	posti	mq. 16	x	complessivi	mq. 16
N° 1	"	mq. 20	x	"	mq. 20
N° 30	"	mq. 24	x	"	mq. 720
N° 2	"	mq. 28	x	"	mq. 56
N° 73	"	mq. 32	x	"	mq. 2.336


c) PRODUTTORI DIRETTI - complessivi 17 posti - totale mq. 366 (pari al 10% di posteggi complessivi) di cui:

N° 1	posti	mq. 10	x	complessivi	mq. 10
N° 4	"	mq. 16	x	"	mq. 64
N° 1	"	mq. 20	x	"	mq. 20
N° 10	"	mq. 24	x	"	mq. 240
N° 1	"	mq. 32	x	"	mq. 32



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



Detti posteggi sono intervallati tra loro da brevi spazi di circa mt. 0,75.

La superficie complessiva dell'area di mercato è pari a mq. 8.000 (circa).

Nel mercato settimanale è mantenuto il numero dei posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 18/95 (art. 8 comma 6 della citata legge), cioè n. 164 posteggi.

I posteggi sopraindicati rappresentano il massimo dei posteggi concedibili.

Nell'ambito dei posteggi come sopra delineati è consentita la utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso l'automezzo di lavoro, e sempre che dette attrezzature siano direttamente pertinenti al settore merceologico di appartenenza.

16.- SVOLGIMENTO

L'attività di mercato si svolge il giorno di venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

All'inizio di ogni anno il Sindaco, sentita la Commissione di Mercato, determina il calendario delle festività.

Eventuali deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede fissa vanno estese ai mercati per il commercio su aree pubbliche.

La giornata di mercato, qualora il venerdì ricada in giorno festivo, viene anticipata ad altra giornata che, di volta in volta, sarà stabilita dal Sindaco.

17. - POSTEGGI

Il Sindaco deve predisporre e mettere a disposizione la planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune e deve altresì indicare ed evidenziare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, quale che sia fiera o mercato, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e si trovino nella condizione di itineranti e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. Qualora sia impossibile stabilire il numero delle presenze, la precedenza è data a chi ha iniziato prima l'attività documentata attraverso il Registro Ditte.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.


Nessun concessionario può utilizzare contemporaneamente più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato. Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

Il divieto per l'operatore di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nell'ambito della stessa fiera o mercato non si applica a



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



chi, al momento dell'entrata in vigore della legge 18/95, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

18. - CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Nel mercato settimanale potranno esercitare l'attività tutti i commercianti su area pubblica in possesso dell'autorizzazione di tipo "b" rilasciata dal Sindaco.

Sono ammessi anche i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i pescatori che vendono prodotti provenienti dalle loro attività, ma anche gli industriali, gli artigiani che intendono esercitare il commercio dei loro prodotti, compresi coloro che intendono vendere o esporre, per la vendita al dettaglio, opere d'arte o oggetti di antichità o di interesse storico-archeologico. Per questa tipologia di esercenti viene riservato complessivamente il 10% dei posteggi previsti per i commercianti autorizzati per il commercio su aree pubbliche.

19. - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO

L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale, non occupati entro le ore 8.00 dai titolari, avviene a sorteggio.

Considerata la particolare struttura del mercato settimanale, l'occupazione del posteggio disponibile sarà consentita a condizione che vengano tutelate la sicurezza e l'ordine pubblico.

L'assegnatario potrà accedere secondo direttive della P.M.

Il sorteggio sarà effettuato in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato, del personale di vigilanza, ivi in servizio per delega del Segretario comunale al settore di P.M., nonché dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria. La partecipazione delle organizzazioni sindacali non è subordinata ad invito preventivo dell'Amministrazione. Sarà quindi cura delle OO.SS. interessate farsi parte diligente nell'assicurare tale presenza. In caso contrario si procederà, comunque, a sorteggio.

20.- CRITERI PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI


Nel mercato settimanale i posteggi resisi vacanti saranno assegnati in base alla graduatoria permanente formata dalla Commissione Comunale sulla scorta dei seguenti criteri:

a) gli aspiranti al posteggio che non partecipano a nessun mercato, o al minor numero di mercati, in possesso di autorizzazione in forma itinerante, e fra questi a coloro che hanno iniziato prima l'attività, documentata attraverso l'iscrizione all'Ufficio Ditte;



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



b) gli aspiranti che hanno totalizzato il più alto numero di supplenze nel mercato di che trattasi.

Le stesse regole si applicano per i soggetti di cui all'art.18 della Legge Regionale 18/95.

Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione del posteggio è attestato dal Comune.

Le domande saranno presentate in bollo con firma autenticata, inviate per raccomandata e dovranno essere corredate da certificato R.E.C. e da iscrizione Ufficio Ditte (ove esista).

La concessione di posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

La concessione di posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda.

21.- TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'operatore autorizzato non è tenuto ad esercitare l'attività di persona nel posteggio che ha in concessione e può farsi sostituire da altra persona anche a tempo indeterminato, per cui l'esibizione dell'autorizzazione commerciale agli organi di vigilanza, da parte di chi utilizza il posteggio senza essere il titolare dell'autorizzazione stessa e del posteggio in essa indicato, è sufficiente a dimostrare che si tratta di incaricato del titolare dell'autorizzazione.

Al fine di evitare il sorgere di problemi, il titolare deve comunicare al Comune, entro e non oltre una settimana prima della giornata di mercato, il nominativo del sostituto. Il sostituto dovrà essere munito di documento di riconoscimento.

22.- DECADENZA DEL POSTEGGIO

Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza della concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione.

Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area giornalmente libera da ingombri e di raccogliere in essa i rifiuti prodotti.

L'operatore che non utilizzi senza giustificato motivo il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione.

23.- CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO


L'operatore che non utilizzi il posteggio per giustificati motivi, deve presentare al Sindaco, non oltre il quarto giorno successivo a quello in cui è iniziata l'assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il posteggio è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione dal posto di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie, malattia e assenze determinate da cariche elettive e da motivi sindacali), conformemente all'art.17 del D.A. 09.06.1986 e all'art.3, comma 9, della legge 28.03.1991, n.112.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



24.- REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Il diritto di ottenere un altro posteggio è riconosciuto a chi abbia subito la revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.

La concessione del posteggio è definitivamente revocata qualora la ditta venga cancellata dal R.E.C.

25.- SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle emanate ai sensi dell'art.3, comma 13 della Legge 112/91, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

26.- SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalle stesse norme previste dalla Legge 426 del 1971 e dal D.M. 04.08.1988, n.375.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà dell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più tabelle merceologiche possedute.

Non si applicano le disposizioni sulla concentrazione di più esercizi di cui al comma 2 dell'art.8 del D.L. 01.10.1982, n.697, convertito dalla Legge 29.11.1982, n. 887, da ultimo prorogato dal D.L. 26.01.1987, n. 9, convertito dalla Legge 27.03.1987, n. 121.


27.- CONTROLLO DEL MERCATO

Il mercato settimanale è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale; il controllo degli esercizi è assicurato dagli agenti di P.M. i quali, nella sezione alimentare controlleranno l'idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, dell'area utilizzata per il posteggio, dei banchi di vendita e dei prodotti.



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



28.- DIVIETI

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente.

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza manifesta e ai venditori in forma itinerante.

I concessionari dei posteggi non potranno occupare superficie maggiore di quella loro assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra diversi posteggi.

E' vietato, nel mercato, l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo.

Non può essere consentito lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di 100 mt. dal perimetro del mercato, per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico, e per motivi di viabilità, come espressamente delimitato su allegata pianta planimetrica.

29.- CONVERSIONE DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 398/76, ai sensi dell'art.24 della Legge 426/71, a coloro che operano sulle aree pubbliche è convertita di diritto nelle autorizzazioni previste dalla L.R. 18/95.

30.- CARTA DI ESERCIZIO

Ai fini dell'acquisizione, dell'utilizzazione dei dati in materia di commercio su aree pubbliche, i concessionari di posteggio devono dichiarare l'attività nella carta di esercizio allegata al presente regolamento.

CAPO III

NORME COMUNI

31.- NORME IGIENICO-SANITARIE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.


Qualora l'attività sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al precedente comma.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 del presente punto.

32.- ORARI

Il Sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche.

Nelle fiere o mercati che si svolgono in giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su area pubblica possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o del mercato.

In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati.

In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, queste ultime vanno estese al commercio su aree pubbliche.

Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra svolgimento di mercato, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario di mercato, sentita la Commissione Comunale e la Commissione di Mercato.

33.- SFERA DI APPLICAZIONE

Il contenuto delle presenti indicazioni programmatiche si applica anche:

a) agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;

b) ai soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere d'arte o oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico di cui alla Legge 20.11.1971, n. 1062.

Non si applica:

a) ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 09.02.1963, n. 59 (per i quali non è prevista l'autorizzazione bensì la dichiarazione di inizio di attività), della Legge 14.05.1964, n. 477 e della Legge 26.07.1965, n. 966, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;


b) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 36 della Legge 426/71;

c) ai pescatori, singoli o associati, esclusi i periodi di ferma previsti dalla legge, che vendono su area pubblica i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



loro attività. La qualifica di pescatore si dimostra mediante certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A.

34.- SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 1.000.000, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dall'art. 20 della L.R. 18/95 o da altre norme di Legge.

35.- PULIZIA DEL POSTEGGIO


Tutti gli operatori commerciali operanti su area pubblica hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni statali e comunali sulla pulizia e sullo smaltimento dei rifiuti. In particolare hanno l'obbligo di lasciare l'area di loro competenza pulita e libera da ingombri e di raccogliere i rifiuti in sacchi di loro proprietà ben chiusi portandoli, nel caso di operatori itineranti, nel più vicino cassonetto e lasciandoli, nel caso di operatori a posto fisso o periodico, all'interno del loro posteggio.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo sarà punita con una ammenda da £. 100.000 a £. 1.000.000 la prima volta, con la sospensione di un mese del posteggio o dell'autorizzazione la seconda volta e con la revoca definitiva la terza volta.

36.- NORME TRANSITORIE


Le autorizzazioni a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 37, comma 1, della Legge 426/71, sino all'emanazione con Decreto Assessoriale delle nuove tabelle merceologiche.

Per quanto non previsto dalle presenti indicazioni si applica la normativa regionale e statale (Legge 112/91).



INDICE

Capo I - Norme di carattere generale	pag. 2
- art. 1 - Definizioni.....	pag. 2
- art. 2 - Rilascio dell'autorizzazione.....	pag. 3
- art. 3 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	pag. 4
- art. 4 - Condizioni per il rilascio e il diniego dell'autorizzazione.....	pag. 4
- art. 5 - Procedure di rilascio e di revoca.....	pag. 4
- art. 6 - Commissione comunale.....	pag. 5
- art. 7 - Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.....	pag. 5
- art. 8 - Istituzione, funzionamento e spostamento di luogo e data di mercati o fiere locali.....	pag. 6
- art. 9 - Commissione di mercato.....	pag. 7
- art. 10 - Spese di funzionamento delle commissioni.....	pag. 8
- art. 11 - Limitazioni e divieti.....	pag. 8
- art. 12 - Autorizzazione ai soggetti non italiani.....	pag. 8
- art. 13 - Dimensionamento delle aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche.....	pag. 9
- art. 14 - Aree destinate a fiere, fiere-mercato o sagre.....	pag. 10
Capo II - Mercato settimanale del venerdì	pag. 10
- art. 15 - Composizione mercato.....	pag. 10
- art. 16 - Svolgimento.....	pag. 12
- art. 17 - Posteggi.....	pag. 12
- art. 18 - Concessionari di posteggio.....	pag. 13
- art. 19 - Assegnazione di posteggio.....	pag. 13
- art. 20 - Criteri per la concessione di posteggi liberi.....	pag. 13
- art. 21 - Titolarità dell'autorizzazione.....	pag. 14
- art. 22 - Decadenza del posteggio.....	pag. 14
- art. 23 - Conservazione del posteggio.....	pag. 14
- art. 24 - Revoca della concessione del posteggio.....	pag. 15
- art. 25 - Sostituzione del posteggio.....	pag. 15
- art. 26 - Subingresso.....	pag. 15
- art. 27 - Controllo del mercato.....	pag. 15
- art. 28 - Divieti.....	pag. 16
- art. 29 - Conversione della precedente autorizzazione.....	pag. 16
- art. 30 - Carta di esercizio.....	pag. 16
Capo III - Norme comuni	pag. 16
- art. 31 - Norme igienico-sanitarie.....	pag. 16
- art. 32 - Orari.....	pag. 17
- art. 33 - Sfera di applicazione.....	pag. 17
- art. 34 - Sanzioni.....	pag. 18
- art. 35 - Pulizia del posteggio.....	pag. 18
- art. 36 - Norme transitorie.....	pag. 18



COMUNE DI GRAMMICHELE

MERCATO SETTIMANALE
PIANIFICAZIONE GENERALE DEI POSTEGGI
AGGIORNATA AL 1 GENNAIO 1997

COMUNE DI GRAMMICHELE

CARTA DI ESERCIZIO

Il Signor

nato a Prov. il

residente a

in via n.

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Titolare dell'autorizzazione n.

del e posteggio n. nel mercato

Consapevole della propria responsabilità qualora dichiarasse in tutto o in parte notizie non rispondenti alla realtà

HA DICHIARATO CHE

EFFETTUA I SEGUENTI MERCATI:

Lunedì dalle ore alle ore nel Comune di

Martedì dalle ore alle ore nel Comune di

Mercoledì dalle ore alle ore nel Comune di

Giovedì dalle ore alle ore nel Comune di

Venerdì dalle ore alle ore nel Comune di

Sabato dalle ore alle ore nel Comune di

Domenica dalle ore alle ore nel Comune di

effettua la vendita itinerante:

Lunedì dalle ore alle ore nel Comune di

Martedì dalle ore alle ore nel Comune di

Mercoledì dalle ore alle ore nel Comune di

Giovedì dalle ore alle ore nel Comune di

Venerdì dalle ore alle ore nel Comune di

Sabato dalle ore alle ore nel Comune di

Domenica dalle ore alle ore nel Comune di

Data

Il Sindaco

Martedì dalle ore alle ore nel Comune di

Mercoledì dalle ore alle ore nel Comune di

Giovedì dalle ore alle ore nel Comune di

Venerdì dalle ore alle ore nel Comune di

Sabato dalle ore alle ore nel Comune di